

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL  
MUSEO DEL CARNEVALE E DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI  
DIVULGAZIONE COLLEGATE**

L'anno 2018 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Viareggio, via Santa Maria Goretti n. 5, presso la sede della Fondazione Carnevale di Viareggio

**FRA**

\_\_\_\_\_ (d'ora in avanti "Gestore") con sede in \_\_\_\_\_ - C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al REA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto con potere di firma e/o rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la \_\_\_\_\_ medesima

**E**

**Fondazione Carnevale di Viareggio** (d'ora in avanti Fondazione) con sede legale in Viareggio via Santa Maria Goretti n. 5 (LU) - C.F. e P.IVA 01218810461 rappresentata dal Sig. Maria Lina Marcucci, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Fondazione Carnevale Viareggio

**PREMESSO CHE**

- la Fondazione promuove la conoscenza delle tecniche di lavorazione della cartapesta e delle costruzioni del Carnevale anche in rapporto alla storia della città e del Carnevale di Viareggio anche mediante la promozione di un programma differenziato di visite guidate e di laboratori per la lavorazione della cartapesta all'interno della Cittadella del Carnevale;
- il programma è rivolto a tutti i visitatori in genere, sia in forma collettiva che individuale, ed in particolare è rivolto agli alunni ed agli studenti di ogni ordine e grado della scuola pubblica e privata;
- con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva indetta una procedura per l'affidamento della concessione relativa alla gestione del museo del carnevale e delle attività di promozione e divulgazione collegate da individuarsi con i criteri e le modalità indicate nell'avviso di gara;
- con determina del \_\_\_\_\_ .....in data..... n.....si è proceduto all'aggiudicazione a favore .....della gestione di cui al presente contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti come sopra costituite concordano e stipulano quanto segue e dichiarano di riconoscere e confermare quanto premesso in narrativa come parte integrante del presente atto di concessione.

**ART. 1 – Oggetto del contratto**

La Fondazione in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a ..... il servizio di gestione del sistema museale che comprende le seguenti attività:

- 1) gestione del Museo del Carnevale e del book-shop anche per la vendita del proprio materiale nel rispetto del patto di non concorrenza previsto all'art. 6 del presente contratto;
- 2) l'attività di promozione e di divulgazione del programma delle visite;
- 3) verifica delle prenotazioni, organizzazione del calendario dello svolgimento delle visite, accoglienza dei visitatori, riscossione dei diritti d'ingresso per le visite in base al tariffario approvato dalla Fondazione allegato al presente contratto, con rendicontazione mensile degli incassi alla Fondazione;
- 4) programmazione di laboratori sull'arte della cartapesta nel rispetto di quanto formulato nell'offerta tecnica.

### **ART. 2 – Durata del contratto**

Il contratto avrà durata di anni 2 (due), rinnovabile di ulteriori sei mesi nelle more della nuova procedura di affidamento.

### **ART. 3 – Canone**

Al gestore spetteranno il [il contratto sarà completato all'esito della procedura di gara] degli incassi totali del museo al netto IVA e degli ulteriori ed eventuali proventi derivanti dall'attivazione di attività ed iniziative di vario genere purché finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione del museo.

Per quanto concerne la gestione del bookshop, la Fondazione riconoscerà al gestore una percentuale del 20% sul materiale fornito. La medesima percentuale verrà riconosciuta dal Gestore alla Fondazione per la vendita del proprio materiale commerciale.

La fatturazione verrà emessa con cadenza semestrale dalla sottoscrizione del contratto.

Faranno carico al gestore le spese relative alle utenze telefoniche ed ogni altra spesa derivante dall'esercizio dell'attività, imposte, tasse, tributi, gli oneri diretti ed indiretti relativi alla retribuzione del personale.

### **ART. 4 – Oneri a carico del gestore**

Il gestore si obbliga a svolgere il servizio alle condizioni previste nel presente contratto e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara.

Il gestore inoltre ha l'obbligo di realizzare il servizio secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il servizio deve essere espletato dall'impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente contratto, dagli allegati dello stesso, dalla relazione tecnica presentata dal Gestore.

### **ART. 6 – Regole per l'espletamento del servizio ed orari di esercizio**

Oggetto della presente concessione è la gestione del Sistema Museale, ed in particolare dovrà svolgere le seguenti attività:

- apertura e chiusura dei locali,
- accoglienza ed assistenza ai visitatori dei musei,

- controllo dei locali, delle attrezzature e dei materiali presenti nei musei,
- programmazione, allestimento, realizzazione e pubblicizzazione degli eventi, mostre e rassegne di carattere culturale presso i musei.

In particolare il gestore dovrà assicurare presso il Museo le seguenti attività:

- assicurare l'apertura del Museo al pubblico nel periodo minimo stabilito dalla Fondazione dal giovedì alla domenica per minimo 24 ore settimanali. Si precisa che, qualora nell'offerta tecnica presentata dal gestore, sia stato previsto un orario più esteso, farà fede l'offerta tecnica;
- organizzare lo svolgimento continuativo di laboratori di cartapesta;
- partecipare alla promozione degli eventi.

Il gestore garantisce che il personale inserito nelle attività sia in possesso della formazione necessaria allo svolgimento del servizio e che sia coperto da assicurazione contro gli infortuni.

Il personale risponde nel proprio operato al gestore il quale è l'unico responsabile degli impegni e dei compiti assunti.

#### **ART. 6 – Patto di non concorrenza ed obbligo di fedeltà**

Il gestore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non svolgere, direttamente o indirettamente, per conto e nell'interesse di terzi attività analoga a quella oggetto del presente contratto, fatta salva l'attività di gestione della biglietteria di musei. Si obbliga inoltre a mantenere riservata ed a non utilizzare a proprio profitto o altrui, anche dopo la cessazione del contratto, ogni informazione e/o documentazione di cui è venuta in possesso ed a conoscenza nello svolgimento del servizio affidato.

#### **ART. 7 – Cessione del contratto**

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

#### **ART. 8 – Polizza fideiussoria e polizza assicurativa**

Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a titolo di responsabilità civile verso terzi, con massimale adeguato per danni a persone, animali e cose, consegnandone copia alla Fondazione.

#### **ART. 9 – Recesso**

La Fondazione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al gestore a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato contro il Gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;

- 2) qualora il gestore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di servizi pubblici;
  - 3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- Dalla data di efficacia del recesso, il gestore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali.

#### **ART. 10 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa.**

La risoluzione del presente contratto potrà essere richiesta da parte della Fondazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per gravi inadempienze da parte del gestore, da dimostrarsi a cura della parte richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore la Fondazione contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità. E' fatto salvo il diritto della Fondazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno al gestore inadempiente, nonché il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni subiti.

All'atto della risoluzione del contratto non sarà riconosciuto al gestore alcun risarcimento dei danni dallo stesso eventualmente subiti

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) arbitraria interruzione del servizio, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Fondazione;
- 4) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Rimane fermo il diritto per la Fondazione al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.

La decisione della Fondazione di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 9.

#### **ART. 11 – Personale**

Il gestore si dichiara direttamente responsabile di tutto quanto attiene alla gestione delle attività oggetto del presente contratto, si obbliga a sollevare e tenere indenne la Fondazione.

Il gestore esonera espressamente la Fondazione da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a se stessa e/o a terzi da fatti dolosi o colposi propri, dei propri collaboratori, degli eventuali associati o dei dipendenti nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

#### **ART. 12 – Controversie e foro competente**

Qualora dovessero insorgere eventuali controversie sull'interpretazione del presente atto di concessione oppure sulle modalità di attuazione dello stesso, il Foro competente chiamato a pronunciarsi sarà quello di Lucca.

#### **ART. 13 – Domicilio del gestore**

Il gestore elegge domicilio nei locali a lui dati in concessione, e, ove egli non li occupi più o comunque non li detenga, presso la propria residenza.

#### **ART. 14 – Trattamento dei dati personali**

Le parti contraenti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente atto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, restando inteso che i dati personali qui contenuti non saranno oggetto di diffusione a terzi.

#### **ART. 15 – Spese**

Tutte le imposte e le tasse derivanti dal presente atto, comprese le spese di stipulazione e di registrazione, sono a totale carico del gestore.

#### **ART. 16 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/2001**

La Fondazione Carnevale di Viareggio svolge la Sua attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) e nel Codice Etico e di comportamento (“Codice Etico”) da essa adottati ai sensi del D. Lgs 231/2001 e pubblicati sul sito della Fondazione Carnevale di Viareggio all'indirizzo [viareggio.ilcarnevale.com](http://viareggio.ilcarnevale.com).

In particolare il gestore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello e del Codice Etico e si impegna, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, a rispettare i principi contenuti nei suddetti documenti nonché dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La violazione, anche parziale delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero il verificarsi a carico della Fondazione Carnevale di Viareggio di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità della violazione, la facoltà da parte della Fondazione Carnevale di Viareggio di applicare una sanzione disciplinare prevista dal Codice Sanzionatorio fino alla possibilità di risolvere il Contratto e di richiedere all'Impresa il risarcimento dei danni derivanti o connessi a tali violazioni.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente Contratto.

p. Impresa

(\_\_\_\_\_)